

BANDO N. 5/2023/PRO

PROCEDURA SELETTIVA PER SOLI TITOLI, PER N. 4 POSIZIONI DI DIRIGENTE DI RICERCA – I LIVELLO PROFESSIONALE E N. 1 POSIZIONE DI DIRIGENTE TECNOLOGO – I LIVELLO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 15, COMMI 5 E 6, DEL CCNL ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DEL 7 APRILE 2006.

Art. 1 - Posizioni da attribuire

1. È indetta una procedura selettiva ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione sottoscritto in data 7/04/2006 per complessive 5 posizioni così suddivise:

Profilo	Posizioni
Dirigente di Ricerca	4
Dirigente Tecnologo	1

Si ricorda quali sono le caratteristiche attese da questi profili, in particolare:

- Dirigente di Ricerca; capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca;
- Dirigente Tecnologo; capacità acquisita di svolgere in piena autonomia funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali di particolare complessità e/o di coordinamento e di direzione di servizi e di strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alla procedura selettiva i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2023, inquadrati nel livello immediatamente inferiore del profilo per il quale si concorre ed in servizio alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
2. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione è effettuata d'ufficio dall'Amministrazione.
3. Il requisito di permanenza in servizio deve essere mantenuto dalla/dal candidata/o fino al provvedimento di nomina dei vincitori.
4. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l'esclusione dalla selezione stessa. Se accertato successivamente costituisce causa di decadenza dalla progressione ottenuta. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

Art. 3 – Domanda di partecipazione – Modalità e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere compilata e presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria, usando l'indirizzo di posta istituzionale, ed inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@inrim.it completa degli allegati di cui alle lettere a, b, c del successivo comma 7.
2. Gli allegati di cui alle lettere d, e, f del successivo comma 7 devono essere inviati tramite la procedura Google Forms al presente [link](#)
3. Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura, altre forme di presentazione o modalità di invio della domanda di partecipazione.
4. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere compilata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'INRiM, pubblicato sul sito istituzionale (all. A), e sottoscritto con firma autografa o digitale.
5. La domanda di partecipazione alla selezione, nonché la documentazione allegata, deve essere inviata, a pena di esclusione, entro le ore 23:59 del novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione. Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato o prive della sottoscrizione nelle forme sopra riportate.
6. Nella domanda, il/la candidato/a dovrà dichiarare:
 - a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
 - b) il codice fiscale;
 - c) di essere dipendente di ruolo dell'INRiM a tempo indeterminato;
 - e) il profilo e il livello professionale attuale;
7. Alla domanda dovranno essere allegati, in formato pdf:
 - a) un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) il modulo concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritto con firma autografa o con firma digitale (all. B);
 - c) il *curriculum vitae et studiorum* firmato, comprensivo dell'elenco di tutte le pubblicazioni e dell'elenco dei titoli valutabili secondo il presente bando alla data del 1° gennaio 2023, che deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti seguendo, a pena di esclusione, gli schemi allegati (all.ti C e D), le cui istruzioni costituiscono parte integrante del presente bando, utilizzando quello pertinente al profilo professionale per cui si sta concorrendo;
 - d) i titoli, che devono essere suddivisi secondo le tipologie previste negli ambiti 2-5 degli schemi allegati per il curriculum vitae, qualora non siano affetti da vincolo di riservatezza o segretezza, nel qual caso invece il candidato dovrà allegare un parere *pro veritate* di un esperto abilitato in merito alla qualità scientifica ed all'impatto del titolo stesso;
 - e) i tre principali risultati dell'attività, riportati nel sotto-ambito 1.1 del curriculum vitae,

identificati da una numerazione progressiva, devono essere inviati in formato "pdf";

- f) le pubblicazioni/prodotti riportati nel sotto-ambito 1.2 del curriculum vitae, identificati da una numerazione progressiva, devono essere inviati in formato "pdf". I candidati possono presentare un numero massimo di 18 pubblicazioni/prodotti per il profilo di Dirigente di Ricerca ed un numero massimo di 14 prodotti tecnico-scientifici per il profilo di Dirigente Tecnologo.

In nessun caso verranno valutati risultati, pubblicazioni/prodotti ulteriori rispetto al numero sopra indicato. Nel caso di numerosità eccedente, verranno considerati i primi risultati e pubblicazioni/prodotti nella numerosità prevista, seguendo l'ordine progressivo con cui sono elencati negli schemi allegati.

- 8. È fatto obbligo ai candidati di autocertificare, specificando la banca dati di riferimento (Scopus o Web of Science) e seguendo le istruzioni indicate negli schemi del curriculum vitae, gli indicatori che seguono:
 - g) numero totale sino al 2022 incluso e numero parziale (negli ultimi dieci anni) degli articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali;
 - h) il numero totale di citazioni ricevute sino al 2022 incluso, riferite alla produzione scientifica complessiva;
 - i) l'indice di Hirsch complessivo (H-index) fino al 2022 incluso.

Per la data di pubblicazione, fa fede la data riportata nella banca dati scelta (es. nel caso di Scopus, si tratta della data selezionabile mediante lo strumento "Date range" del "Citation overview", già citato nelle note degli schemi allegati al bando). Nel caso in cui un articolo presenti due date di pubblicazione (es. una data "early access" della pubblicazione elettronica ed una data successiva per la pubblicazione cartacea) vale la data di prima pubblicazione, come possibile anche nella VQR.

L'orizzonte temporale parziale citato precedentemente, pari a dieci anni, è incrementato, in caso di documentati congedi/aspettative nel periodo in esame, secondo quanto di seguito indicato:

- j) interruzioni per maternità: il tempo limite è anticipato di 18 mesi per ciascun figlio;
 - k) interruzioni per paternità: il tempo limite è anticipato della quantità effettiva di congedo di paternità utilizzato per ciascun figlio;
 - l) malattie di lunga durata (superiori ai 90 giorni).
- 9. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura sono inviate all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale interessato.
 - 10. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia. L'INRiM effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.
 - 11. Non verrà presa in considerazione eventuale ulteriore documentazione, diversa da quella richiesta dal presente bando, presentata dalla/dal candidata/o.
 - 12. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

Art. 4 - Commissioni esaminatrici

1. Le due Commissioni esaminatrici, distinte con riferimento ai profili di (1) dirigente di ricerca e (2) Dirigente tecnologo, vengono nominate, dopo la scadenza del bando, con decreto del Direttore Generale dell'INRiM. Ognuna è costituita da cinque componenti effettivi, uno dei quali designato come Presidente. È facoltà dell'INRiM nominare, inoltre, due supplenti, uno dei quali destinato ad assumere, in caso di necessità, la funzione di Presidente. Nell'ipotesi di motivata rinuncia o indisponibilità per cause sopravvenute di un componente effettivo, subentrerà il supplente, se già individuato. Nel caso, si procede alla sua sostituzione senza alcun ulteriore atto.
2. INRiM individua i segretari delle Commissioni tra il proprio personale dipendente.
3. Il decreto di nomina delle Commissioni è pubblicato sulla pagina del sito Internet dell'INRiM nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso - Riservati al personale.
4. Le riunioni delle Commissioni possono avere luogo anche con modalità telematiche, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente. Le Commissioni esaminatrici, prima dell'inizio della valutazione dei titoli, considerato il numero dei partecipanti, stabilisce il termine di conclusione del procedimento. Detto termine verrà pubblicato al seguente indirizzo: <https://trasparenza.inrim.it/it/home/bandi-di-concorso>.

Art. 5 – Punteggi massimi

1. Le Commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 4, dispongono di 100 punti, così ripartiti:
 - A. per il profilo di Dirigente di Ricerca:
 1. Prodotti scientifici (pubblicazioni ed altri prodotti scientifici)
 - 1.1. Tre principali risultati dell'attività di ricerca (anche gruppi di pubblicazioni collegate da un medesimo filo logico e tematico esplicitato): max punti 20
 - 1.2. Pubblicazioni scientifiche presentate (numerosità max 18): max punti 10
 - 1.3. Produzione scientifica complessiva: max punti 10
 2. Prodotti per avanzamenti metrologici (ricerca, sviluppo e collaborazione)
 - 2.1. (a) attività di ricerca funzionale alla metrologia primaria; (b) attività funzionale all'erogazione di servizi metrologici; (c) attività funzionale alle infrastrutture di ricerca: max punti 6
 - 2.2. (a) sviluppo e miglioramento di catene di misura complesse, anche finalizzate alle unità fondamentali; (b) sviluppo e miglioramento delle "Calibration and Measurement Capabilities" (CMCs), riconosciute ufficialmente sul database del BIPM ed attualmente attive, con evidenza documentata del loro impatto; (c) sviluppo e miglioramento delle procedure operative delle infrastrutture di ricerca: max punti 5
 - 2.3. (a) svolgimento di documentati confronti sperimentali tra diversi laboratori e/o gruppi di ricerca indipendenti ("round-robin test"); (b) svolgimento di

“Interlaboratory Comparisons” (ILCs), riconosciuti ufficialmente sul database del BIPM, che abbiano dato esito positivo; (c) svolgimento di sistematici confronti in merito alle procedure operative di infrastrutture di ricerca: max punti 5

3. Progetti di ricerca (internazionali e nazionali, pubblici ed industriali): max punti 22
4. Incarichi e riconoscimenti (internazionali e nazionali, gestionali): max punti 12
5. Terza missione (economica e sociale): max punti 10

B. per il profilo di Dirigente Tecnologo:

1. Prodotti tecnico-scientifici (pubblicazioni, brevetti, rapporti tecnici/professionali, relazioni tecniche ed altri prodotti scientifici/tecnici)

1.1 Tre principali risultati dell’attività tecnico-scientifica: max punti 7

1.2 Prodotti tecnico-scientifici presentati (numerosità max 14): max punti 5

1.3 Produzione tecnico-scientifica complessiva: max punti 4

2. Prodotti per avanzamenti metrologici (ricerca, sviluppo e collaborazione)

2.1 (a) attività di ricerca funzionale alla metrologia primaria; (b) attività funzionale all’erogazione di servizi metrologici; (c) attività funzionale alle infrastrutture di ricerca: max punti 20

2.2 (a) sviluppo e miglioramento di catene di misura complesse, anche finalizzate alle unità fondamentali; (b) sviluppo e miglioramento delle “Calibration and Measurement Capabilities” (CMCs), riconosciute ufficialmente sul database del BIPM ed attualmente attive, con evidenza documentata del loro impatto; (c) sviluppo e miglioramento delle procedure operative delle infrastrutture di ricerca: max punti 7

2.3 (a) svolgimento di documentati confronti sperimentali tra diversi laboratori e/o gruppi di ricerca indipendenti (“round-robin test”); (b) svolgimento di “Interlaboratory Comparisons” (ILCs), riconosciuti ufficialmente sul database del BIPM, che abbiano dato esito positivo; (c) svolgimento di sistematici confronti in merito alle procedure operative di infrastrutture di ricerca: max punti 7

3. Progetti di ricerca (internazionali e nazionali, pubblici ed industriali): max punti 20

4. Incarichi e riconoscimenti (internazionali e nazionali, gestionali): max punti 15

5. Terza missione (economica e sociale): max punti 15

2. Tutti i requisiti, gli stati e le qualità devono fare riferimento ed essere posseduti alla data del 1° gennaio 2023 e devono essere di pertinenza al profilo ricoperto.

3. Non possono risultare vincitori le/i candidate/i che non ottengano un punteggio almeno pari a 60/100 nella valutazione dei titoli.

Art. 6 - Valutazione comparativa

1. Le Commissioni esaminatrici effettuano la valutazione comparativa tra i candidati, con riferimento ai seguenti cinque ambiti descritti negli schemi allegati (all.ti C e D) per il *curriculum vitae*:

- Prodotti scientifici oppure prodotti tecnico-scientifici;

- Prodotti per avanzamenti metrologici;
 - Progetti di ricerca;
 - Incarichi e riconoscimenti;
 - Terza missione.
2. Le Commissioni esaminatrici, nel corso della prima riunione, provvedono a determinare i criteri per la valutazione dei cinque ambiti, tenendo conto dei punteggi massimi attribuibili secondo il precedente art. 5.
3. Le modalità di svolgimento della valutazione nei singoli ambiti sono di seguito descritte:

(1) Prodotti scientifici oppure prodotti tecnico-scientifici.

Con riferimento allo schema utilizzato dai candidati per la presentazione del curriculum vitae, la Commissione esprime una valutazione su ciascuno dei tre seguenti aspetti, numerati come 1.1 – 1.3 negli schemi allegati.

Per quanto riguarda i tre principali risultati dell'attività (di ricerca o tecnico-scientifica), alla Commissione è richiesto in particolare di esprimersi esplicitamente in merito alla sussistenza di elementi tangibili e verificabili che mostrino che i risultati presentati:

- sono originali, significativi in termini di impatto e frutto del contributo determinante, prevalente e chiaramente riconoscibile del candidato;
- hanno avuto ampia diffusione e riconoscimenti presso la comunità internazionale;
- qualificano il candidato, come un esperto internazionale nella propria area di competenza.

Per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, alle Commissioni è richiesta:

- la determinazione analitica dell'impatto, per esempio sulla base di citazioni ottenute per anno, fatta eccezione per le pubblicazioni troppo recenti per le quali si può invece tenere conto del prestigio della collocazione editoriale;
- la determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- di valutare la qualità della produzione scientifica, all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
- di tenere conto della collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.

Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica dei candidati, le Commissioni si avvalgono anche dei seguenti indicatori bibliometrici di riferimento:

- il numero totale fino al 2022 ed il numero parziale (negli ultimi dieci anni con le estensioni temporali previste dal settimo comma dell'art.3) degli articoli su riviste contenute nelle principali banche dati internazionali; il numero totale di citazioni ricevute fino al 2022 incluso, riferite alla produzione scientifica complessiva;
- l'indice di Hirsch complessivo (H-index) fino al 2022 incluso.

Infine, per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica complessiva, le

Commissioni devono valutare la continuità temporale, il filo conduttore e la specificità della produzione scientifica complessiva del candidato, evidenziando gli elementi tangibili e verificabili a supporto dell'impatto scientifico e tecnico prodotto, sia all'interno della comunità metrologica, come pure al di fuori della stessa, includendo gli utenti finali di altre comunità scientifiche e/o tecniche. Per il profilo da Dirigente di Ricerca, nel caso in cui l'indice di Hirsch complessivo (H-index) fino al 2022 incluso risulti strettamente minore di 12 (rispetto ai dati Scopus o Web of Science, a scelta della Commissione), il relativo punteggio del sotto-ambito 1.3 relativo alla produzione scientifica complessiva andrà dimezzato rispetto alla valutazione originale basata solo sui criteri di cui sopra.

(2) Prodotti per avanzamenti metrologici.

Con riferimento allo schema utilizzato dai candidati per la presentazione del curriculum vitae, la Commissione esprime una valutazione su ciascuno dei tre seguenti aspetti, numerati di seguito e negli schemi allegati come 2.1 – 2.3.

In particolare, nel sotto-ambito 2.1, le Commissioni devono valutare l'attività di ricerca, anche di tipo fondamentale, e l'attività di servizio, entrambe funzionali (a) alla metrologia primaria; (b) all'erogazione di servizi metrologici e/o (c) alle infrastrutture di ricerca. In questo sotto-ambito, il candidato dovrà contestualizzare l'attività di ricerca, anche di tipo fondamentale, e/o l'attività di servizio rispetto alla missione metrologica dell'Istituto, fornendo una visione personale del proprio contributo (max 1 pagina) rispetto al documento di visione decennale dell'Istituto.

Nel sotto-ambito 2.2, le Commissioni devono valutare lo sviluppo originale ed il miglioramento incrementale (a) di catene di misura complesse, anche finalizzate alle unità fondamentali; (b) delle "Calibration and Measurement Capabilities" (CMCs), riconosciute ufficialmente sul database del BIPM ed attualmente attive, con evidenza documentata del loro impatto, e/o (c) delle procedure operative delle infrastrutture di ricerca, con evidenza documentata del loro impatto. In questo sotto-ambito, l'impatto della CMC sarà valutato positivamente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: (a) la responsabilità della sua realizzazione pratica da parte del candidato, almeno in quota parte; (b) le evidenze del suo sviluppo e miglioramento recente rispetto al coinvolgimento iniziale del candidato; (c) le evidenze di un reale impatto pratico in termini di servizi prodotti e del loro utilizzo, in seguito al contributo del candidato.

Nel sotto-ambito 2.3, le Commissioni devono valutare la collaborazione scientifica e tecnica mediante (a) svolgimento di documentati confronti sperimentali tra diversi laboratori e/o gruppi di ricerca indipendenti ("round-robin test"); (b) svolgimento di "Interlaboratory Comparisons" (ILCs), riconosciuti ufficialmente sul database del BIPM, che abbiano dato esito positivo e/o (c) svolgimento di sistematici confronti in merito alle procedure operative di infrastrutture di ricerca.

In generale, in tutti questi sotto-ambiti, le Commissioni possono valutare soluzioni originali frutto della ricerca, soluzioni tecnologiche, modelli computazionali, metodologie innovative, composizioni, disegni, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, software e/o banche dati, a patto di verificare gli elementi tangibili e verificabili che mostrino che i risultati presentati:

- sono originali, significativi in termini di impatto e frutto del contributo determinante, prevalente e chiaramente riconoscibile del candidato;
- qualificano il candidato come un esperto di elevata reputazione internazionale nella propria area di competenza;

- ove applicabile, hanno contribuito anche ad incrementare l'impatto economico riconducibile all'attività stessa.

In tutti questi sotto-ambiti, si possono riportare gli elementi tangibili e verificabili ritenuti utili anche sotto forma di allegati specifici.

(3) Progetti di ricerca.

Le Commissioni devono valutare le responsabilità e la partecipazione dei candidati a (i) progetti ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari (nazionali ed internazionali), come pure a (ii) quelli che prevedano accordi di partnership con aziende e/o enti pubblici e privati leader nel proprio settore (nazionali ed internazionali).

- Le Commissioni devono pesare in modo differente il punteggio attribuito ai candidati in base al valore economico complessivo del finanziamento previsto per INRiM e, in generale, all'estensione delle attività INRiM nel progetto considerato.
- Le Commissioni devono pesare in modo differenziato la responsabilità di coordinamento dell'intero progetto, di una sua parte (work package o coordinamento di unità operativa) ovvero la sola partecipazione alle attività progettuali.
- Le Commissioni devono dare particolare rilievo al ruolo di proponente principale ("Principal Investigator", PI) dei progetti "ERC Grant".
- Le Commissioni devono circostanziare bene il contributo individuale apportato dal candidato, sulla base di elementi tangibili e verificabili, al fine di valutare l'impatto prodotto dai progetti, ove possibile anche successivamente alla conclusione del progetto stesso.

(4) Incarichi e riconoscimenti.

In merito a questo ambito, le Commissioni devono ben circostanziare il contributo individuale apportato dal candidato, sulla base di elementi tangibili e verificabili, al fine di stimare l'impatto reale degli incarichi e/o dei riconoscimenti.

La valutazione degli incarichi si svolge tenendo conto dei seguenti titoli, ai quali la Commissione può facoltativamente attribuire differenti priorità in sede di definizione dei criteri. La valutazione dei titoli è effettuata considerando specificatamente la significatività che assumono i servizi e gli incarichi istituzionali ricoperti quali contributi rilevanti al perseguimento efficace delle varie missioni delle istituzioni interessate. In particolare, le Commissioni potranno valutare:

- incarichi istituzionali presso gli Organi Collegiali in istituti di valenza scientifica, compreso INRiM;
- incarichi istituzionali presso le strutture di ricerca in istituti di valenza scientifica, compreso INRiM, con evidenza delle responsabilità, della numerosità delle stesse strutture e del loro impatto;
- la responsabilità di unità di ricerca, unità organizzativa, servizio, infrastruttura di ricerca, area, laboratorio, apparato sperimentale, campione nazionale delle unità di misura, con evidenza delle responsabilità, della numerosità delle stesse strutture e del loro impatto;
- la presidenza oppure la partecipazione ai "Consultative Committees" (CCs) del BIPM, con evidenza delle responsabilità e dell'impatto frutto dell'operato specifico

del candidato;

- la presidenza oppure la partecipazione ai “Technical Committees” (TCs) di EURAMET o di altre organizzazioni internazionali, con evidenza delle responsabilità e dell’impatto frutto dell’operato specifico del candidato;
- la presidenza oppure la partecipazione a comitati di Standardizzazione, con evidenza delle responsabilità e dell’impatto frutto dell’operato specifico del candidato;
- altri titoli relativi ad incarichi, non classificabili nelle sopraindicate fattispecie.

La valutazione dei riconoscimenti si svolge tenendo conto dei seguenti titoli, ai quali la Commissione può facoltativamente attribuire differenti priorità in sede di definizione dei criteri. In particolare, le Commissioni potranno valutare:

- direzione di riviste (“Editor”);
- partecipazione a comitati editoriali di riviste (“Editorial Board” e/o “Editor of special issue”);
- conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica;
- partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;
- partecipazione a congressi internazionali in qualità di oratore invitato (“Keynote Speaker” e/o “Invited Speaker”) e/o di componente del comitato scientifico e/o del comitato organizzatore;
- altri titoli relativi a responsabilità e riconoscimenti di natura prettamente scientifica, non classificabili nelle sopraindicate fattispecie.

(5) Terza missione.

In merito a questo ambito, le Commissioni devono ben circostanziare il contributo individuale apportato dal candidato, sulla base di elementi tangibili e verificabili, al fine di stimare l’impatto reale di queste attività. La valutazione della terza missione si svolge tenendo conto dei seguenti titoli, ai quali la Commissione può facoltativamente attribuire differenti priorità in sede di definizione dei criteri. In particolare, le Commissioni potranno valutare sia attività di terza missione con valenza economica, quali

- responsabilità nella creazione di nuove imprese (spin off);
- sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
- capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico;
- attività didattica di diffusione tecnica e di formazione presso imprese e/o soggetti istituzionali non accademici;

come pure quella con valenza sociale, quali:

- attività didattica, di diffusione scientifica e di formazione dei giovani alla ricerca, svolta sia a livello nazionale che internazionale, soprattutto in ambito accademico;
- condivisione, disseminazione e diffusione presso il largo pubblico dei contenuti e dei risultati della ricerca;
- prodotti di comunicazione/divulgazione scientifica, mostre ed esposizioni organizzate;

- come pure altri titoli relativi alla terza missione, non classificabili nelle sopraindicate fattispecie.

Le Commissioni esaminatrici, sulla base della votazione complessiva conseguita dai candidati, formulano le graduatorie.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la preferenza, nella rispettiva selezione, è determinata nell'ordine:

- dalla maggiore anzianità di profilo;
- dalla maggiore anzianità di servizio;
- dalla minore età anagrafica.

Art. 7 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è la Responsabile della UO Risorse Umane, dott.ssa Chiara Spada (concorsi@inrim.it)

Art. 8 - Approvazione atti – attribuzione livelli - decorrenza

1. Con provvedimento del Direttore Generale, verificata la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui al precedente art. 6, comma 3, sono individuati i vincitori.
2. Nel caso in cui riscontri vizi formali, il Responsabile del procedimento, rinvia con provvedimento motivato gli atti medesimi alla Commissione, fissando un termine per la relativa regolarizzazione.
3. Le progressioni di livello sono attribuite fino alla concorrenza dei posti indicati all'art. 1, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio dell'anno di indizione della procedura di selezione.
4. Le graduatorie sono pubblicate in via telematica sul sito Internet dell'INRiM: <https://trasparenza.inrim.it/it/home/bandi-di-concorso>.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti alla gestione del rapporto di lavoro nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura stessa, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alle unità organizzative Trattamento economico del personale e Sviluppo delle Risorse Umane e alla commissione valutatrice anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa europea.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità

di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla procedura e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura stessa.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell'INRiM.
6. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore generale dell'INRiM.
7. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l'Avv. Silvia Misirocchi (mail: dpo@inrim.it).
8. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima.
9. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
10. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'INRiM.
11. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 10 - Pubblicità

1. Il presente bando di selezione è pubblicato sul sito Istituzionale dell'INRiM e divulgato tramite posta elettronica agli indirizzi istituzionali del personale.

Il Direttore Generale

Dott. Moreno Tivan

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2000